



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CHIAVARI

*sentenza n. 140/2023
del 2.05.2023
dep. - 5 MAG. 2023
RG 715/2022
CRON.N. 851/2023*

Il Giudice di Pace di Chiavari, nella persona della
all'udienza del 2.5.2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa R.G. n. 715/2022
promosso da:

_____ ,
elettivamente domiciliato in Capannori (LU) Via di Sottomonte n. 1
Località Guamo, presso lo studio e la persona dell'Avv. Emanuele Fusi del Foro di
Lucca che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce al ricorso.

RICORRENTE

CONTRO

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
PREFETTURA DI GENOVA, in persona del Prefetto pro tempore,
rappresentato dal Vice Prefetto Dott.ssa Daniela Brindicci.

RESISTENTE

CONCLUSIONI di parte RICORRENTE:

"...annullare l'ordinanza ingiunzione del Prefetto di Genova n. 24279 del
26.9.2022 per i motivi di cui in atti; con vittoria delle spese legali da liquidarsi
in favore del procuratore antistatario".

CONCLUSIONI di parte RESISTENTE:

"Rigettare il ricorso, vinte le spese".

af

FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il ricorso pervenuto a mezzo del servizio postale in data 20.10.2022 [redacted] come in atti rappresentato e difeso, agiva per l'annullamento dell'ordinanza prot. n. 24279/w.a. 20939 emessa in data 26.9.2022 dalla Prefettura di Genova in forza del verbale di accertamento n. 6/2022 redatto dalla Polizia di Stato - Commissariato di Chiavari in data 20.1.2022 per la violazione dell'art. 9 septies del D.L.n.52/2021 in quanto l'odierno opponente il giorno 20.1.2022 alle ore 14.20 si trovava sul luogo di lavoro presso l'esercizio commerciale denominato " [redacted] senza la precritta certificazione verde.

All'odierno opponente veniva applicata la sanzione di Euro 400,00.


La Difesa del ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio deduceva l'illegittimità del provvedimento opposto per difetto di motivazione, violazione di legge, nonché l'illegittimità del verbale prodromico in quanto redatto da *"soggetti non autorizzati al controllo"*. Veniva inoltre dedotta l'illegittimità della contestazione *"per violazione delle norme internazionali e costituzionali e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea"*, nonché *"l'illegittimità dei decreti legge n. 52 e n. 105 del 2021 per violazione degli artt. 1,3,4,35,36,41 e 78 Cost."*. Risultava inoltre rilevato *"l'illegittimo trattamento dei dati sanitari riservati da parte degli Accertatori"* e veniva richiesto il riconoscimento dell'esimente *"dello stato di necessità di cui all'art. 4 Legge n. 689/81"* per escludere la responsabilità dell'opponente in ordine alla condotta tenuta.

L'opponente agiva pertanto per l'accoglimento della domanda di cui in epigrafe.

La Prefettura si costituiva in giudizio provvedendo al deposito degli atti ed insistendo per la conferma dell'ordinanza opposta.

La causa veniva decisa all'udienza in data 2.5.2023 sulla base delle allegazioni delle parti.

Meritevole di accoglimento è l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, ratificata dallo Stato

2 

Italiano con la legge n. 145/2001 e dunque pienamente vincolante non solo per le Istituzioni Europee ma per i singoli Stati Membri, al pari dei trattati.

Tale norma, rubricata " Diritto all'integrità della persona", prevede che nell'ambito della medicina debbano essere in particolare rispettati il consenso libero e informato della persona interessata.

La norma richiamata è di diretta applicazione nell'ordinamento nazionale e rispetto alla normativa interna viene ad avere valore sovraordinato.

Nel caso di specie la normativa interna in forza della quale è stato emesso da parte della Polizia di Stato il verbale richiamato nell'ordinanza opposta è da individuarsi nell'art. 9 septies del D.L.52 del 22.4.2021 convertito nella Legge n. 87 del 16.6.2021.

Tale norma poneva l'obbligo del possesso del green pass per accedere al luogo di lavoro. Alla data del 20.1.2022 l'odierno ricorrente si trovava all'interno dell'esercizio commerciale in atti specificato in qualità di lavoratore ed a seguito dell'attività di controllo non esibiva la certificazione prevista dalla norma, né documentazione di esenzione.

La norma contestata si pone in evidente contrasto con il principio sancito nella Carta sopra richiamata che prevede, al fine di tutelare il diritto all'integrità fisica del singolo, il libero consenso di quest'ultimo a qualsiasi trattamento sanitario, trattamento a cui è riconducibile la vaccinazione anti Covid.

L'obbligatorietà della vaccinazione per lo svolgimento dell'attività lavorativa non può che essere incompatibile con un libero consenso al trattamento, ponendosi come condizione inevitabile per l'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito.

In tal caso la normativa applicata in sede di contestazione della condotta trasgressiva può essere disapplicata con conseguente venir meno della legittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta impositiva della sanzione, provvedimento che per l'effetto viene annullato.

Per quanto sopra esposto, ritenute assorbite le ulteriori doglianze svolte da parte opponente, si annulla l'ordinanza impugnata.

Sussistono i presupposti per compensare interamente tra le parti le spese di lite stante la particolarità della questione trattata.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Chiavari, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, in accoglimento del ricorso proposto da
avverso l'ordinanza della Prefettura di Genova prot. n.
24279/w.a. 20939 del 26.9.2022, annulla il provvedimento opposto. Spese di
lite interamente compensate tra le parti.

Chiavari 2.5.2023

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
CHIAVARI, lì _____ - 5 MAG. 2023

FUNZIONE GIUDIZIARIA
Dott.ssa Nicoletta NIEGO

